

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 1952

(70^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDI

del Vice Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali di concessionari speciali »
(N. 2078) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GRAVA, <i>relatore</i>	Pag. 824, 836, 837, 838, 839
BEI Adele	835, 837, 838
PALUMBO Giuseppina	836
MONALDI	836
D'ARAGONA	837, 838, 839
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	837, 838, 839
PISCITELLI	838
FALCK	838
VENDITTI	839

(Seguito della discussione)

« Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione » **(N. 1941)**
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	840, 841
SACCO, <i>relatore</i>	839, 840, 841

D'ARAGONA	Pag. 840, 841
FARINA	840
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	841

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bei Adele, Bo, Braccesi, D'Aragona, Falck, Farina, Fiore, Grava, Labriola, Macrelli, Morigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento il senatore Carboni sostituisce il senatore Caso per il disegno di legge n. 2078.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Del Bo.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali di concessionari speciali » (N. 2078) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali di concessionari speciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

Avverto che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do la parola al relatore, senatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali può essere considerato sullo stesso piano di quello da noi approvato, che riguarda provvedimenti vari in materia di assegni familiari e deve essere accolto benevolmente perchè entra nel quadro generale di una più efficiente protezione dei nostri lavoratori.

Avrei dovuto dire delle nostre lavoratrici, perchè le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto sono rappresentate per il 90-95 per cento da donne, vorrei quasi dire ragazze delle quali si occupa con tanta passione anche la nostra collega onorevole Bei.

Non occorre che vi dica che il disegno di legge si occupa soltanto delle maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco secco, perchè per la fase della lavorazione della foglia allo stato verde si applica il trattamento salariale stabilito per il settore agricolo. Giova ancora ricordare che si tratta di lavoro stagionale, che va dal novembre all'aprile-maggio successivo ed occupa da 60 a 70 mila operai ed operaie. (Art. 1 contratto nazionale 10 novembre 1947).

Anche per questo disegno di legge, dovrei ripetere quanto ho detto sulle premesse all'altro disegno di legge n. 2080 riguardante « Provvedimenti vari in materia di assegni familiari » e cioè che esso non fa che tradurre in norma positiva e cogente gli accordi raggiunti dalle organizzazioni sindacali coll'Associazione Produttori tabacchi italiani col contratto nazionale in data 10 novembre 1947 tuttora in vigore per quanto riguarda gli assegni familiari.

Con quest'accordo si era riconosciuta la opportunità di costituire in sezione autonoma nell'ambito della Cassa unica per gli assegni

familiari il servizio relativo al pagamento degli assegni stessi.

A tale scopo in data 3 febbraio 1949 fu stipulata una convenzione tra l'Associazione produttori tabacchi italiani organizzazioni sindacali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in forza della quale si affidò provvisoriamente al detto Istituto la gestione per il servizio degli assegni familiari ai lavoratori di cui trattasi in attesa che quel lontano accordo fosse disciplinato da un provvedimento legislativo.

Ciò che si fa ora in questo disegno di legge.

Ciò detto, superfluo sarebbe aggiungere alcunchè perchè il disegno di legge riassume l'accordo raggiunto in sede sindacale e quanto le parti hanno concordato ha valore di legge.

Giova tuttavia ricordare la più favorevole posizione accordata ad una categoria di lavoratori.

Chi infatti era addetto alla lavorazione della foglia di tabacco in proprio percepiva gli assegni familiari degli operai addetti all'agricoltura; chi invece era addetto allo stesso lavoro alle dipendenze di terzi percepiva gli assegni familiari propri degli operai dell'industria che sono notevolmente superiori. Un esempio chiarirà meglio lo stridente contrasto e la ingiusta sperequazione (nuove tabelle): agricoltura: per un figlio, operaio lire 30, impiegato lire 65; industria: per un figlio, operaio lire 115, impiegato 120.

Ciò si è potuto ottenere senza aumentare il contributo che è del 13,357 della retribuzione lorda, perchè il carico familiare di questi lavoratori è molto modesto essendo essi, come ho detto, per la quasi totalità ragazze.

Si è così abolita la doppia gestione, una per i lavoratori considerati agricoli, l'altra per i lavoratori considerati industriali.

Queste due gestioni sono state assorbite da una sola: quella industriale, dirò così, perchè tutti i lavoratori sono trattati alla stregua di quelli addetti all'industria con notevole e grande beneficio per una parte di loro.

Voi ricorderete certamente che l'articolo 6 del disegno di legge n. 2080 « Provvedimenti vari in materia di assegni familiari » modificando il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 489, il quale stabiliva che « gli assegni familiari sono corri-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

sposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti, per i prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio, e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati», elevava i limiti di età a 18 anni anche nei settori dell'industria, dell'artigianato ecc. per i figli dei prestatori d'opera, equiparandoli, come era giusto e doveroso, ai figli degli impiegati. E poichè questo disegno di legge inquadra, dirò così, questa categoria di lavoratori e di lavoratrici nel settore dell'industria, ne consegue che automaticamente la disposizione di quella legge si estende a questa, a condizione che sia pubblicata prima di questa. A tale scopo rivolgo viva raccomandazione allo onorevole Sottosegretario (pag. 967 Codice del lavoro).

Saranno poche coloro che godranno di questo beneficio perchè, come ho detto, gran parte di queste lavoratrici sono ragazze, ma ve ne sono e queste saranno beneficiate.

Sono dolente infine di non poter aderire alla richiesta che certamente verrà sollevata dalla collega onorevole Bei, circa la decorrenza della legge, perchè, purtroppo, si tratta di sanzionare sul terreno legislativo un accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali e l'associazione produttori tabacchi italiani.

Noi in questa sede non possiamo far altro che prendere atto di tali accordi e sanzionarli. Spetta alle organizzazioni sindacali interessate disdire quegli accordi e stipularne di nuovi, ma finchè vige un accordo, il legislatore non può che prenderne atto, a meno che noi, nella nostra qualità di legislatori non vogliamo riprendere in esame *funditus* tutta la materia.

Ma il problema è delicato ed il suo esame mi porterebbe troppo lontano e fuori dei limiti imposti dal presente disegno di legge.

Ad avvalorare la mia tesi ricorderò solo che dopo l'accordo base in materia concluso nel 1947 le parti interessate stipularono ben tre altri accordi: uno nel marzo 1950, il secondo nel gennaio del 1951, il terzo nel luglio successivo. Nessuno di questi accordi modifica quelli del 1947 per quanto riguarda gli assegni familiari e l'assicurazione malattie, limitandosi ad apportare modifiche di altro genere.

Potremmo dolerci di essere chiamati come legislatori a sanzionare con legge positiva gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sin-

dacali, ma come ho detto il problema ci porterebbe lontano e poi come ho detto riferendo sul disegno di legge n. 2080 è opera saggia del legislatore anche quella di accogliere le aspirazioni maturate nella *communis opinio* e tradurle in legge.

Vi propongo quindi, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo disegno di legge, come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

BEI ADELE. Onorevoli colleghi, io sono pienamente d'accordo col relatore riguardo all'importanza di questa legge che dovrebbe venire incontro ai bassi salari che percepiscono le tabacchine e particolarmente per i capifamiglia, che hanno genitori e figli a carico. Però, se noi vogliamo veramente portare un sostanziale miglioramento alle tabacchine bisogna tener conto della stagionalità del lavoro. Infatti le tabacchine incominciano a lavorare nel mese di ottobre per circa quattro mesi. Perciò, se la legge dovesse andare in vigore dal momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, noi potremmo dire fin da ora che, per la campagna in atto, le tabacchine non percepiranno nulla di più. Questa è la questione principale da discutere. La legge è buona e va incontro a questa categoria di lavoratori. È una legge per cui possiamo elogiare il Ministro che l'ha presentata. Però penso che insieme dobbiamo studiare il modo di far ottenere durante la campagna in corso qualcosa alle famiglie. I concessionari speciali sono disposti a trattare sul punto della retroattività. In questi giorni, malgrado i miei interventi e l'intervento di altri colleghi sindacalisti, non siamo riusciti a discutere con loro la questione della retroattività, però sono propensi a discuterla. Inoltre, le tabacchine hanno una Cassa autonoma a fianco di quella della previdenza sociale e risulta che questa Cassa, a differenza delle altre che sono in *deficit*, dispone di più di 100 milioni di avanzo, e ciò perchè le tabacchine sono in gran parte giovani ed una parte di esse lavorano nella agricoltura e quindi non ne usufruiscono. Dovremmo perciò trovare il modo di usufruire dell'avanzo che presenta la Cassa autonoma.

Queste sono le questioni che dobbiamo studiare, se vogliamo veramente andare incontro alle tabacchine nell'annata in corso, annata in cui sono in agitazione per il contratto di

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

lavoro, che non hanno ancora rinnovato. In questi giorni sono andata a Lecce, Brindisi, Taranto, nell'Umbria, nella Romagna. Insieme alla senatrice Palumbo ho l'incarico di portare nella Commissione la richiesta di queste lavoratrici, per integrare i loro bassi salari.

A tale scopo presento, insieme alla senatrice Palumbo, il seguente emendamento: all'articolo 6 aggiungere le parole « a decorrere dell'inizio della campagna in corso ». Questo emendamento potrebbe figurare, invece che all'articolo 6, anche nella tabella degli assegni familiari.

Osservo ancora che la lavorazione del tabacco non ha inizio simultaneamente. Vi sono tabacchine che lavorano dall'inizio di gennaio per soli due mesi. Però il grosso delle tabacchine inizia la campagna i primi di ottobre per quattro mesi.

Raccomando alla Commissione di accettare l'emendamento da me proposto.

PALUMBO GIUSEPPINA. Onorevoli colleghi, l'agitazione fra le tabacchine per la questione degli assegni familiari dura da diversi anni. Due anni fa ebbi occasione di parlare con l'onorevole Marazza della questione e malgrado la sua buona volontà, non si arrivò a niente di concreto. Oggi i ministri Rubinacci e Vanoni, nel presentare questo disegno di legge, dimostrano di accogliere quelle richieste e di volere venire incontro a un diritto delle tabacchine. La richiesta avanzata dalla senatrice Bei non è eccezionale perchè era nella volontà dei Ministri il riconoscimento di questo diritto. Sarebbe dunque giusto accogliere la richiesta avanzata dalla categoria di far iniziare la decorrenza degli aumenti a partire dall'inizio della stagione in corso, perchè sono ormai tre anni che si discute in proposito ed io penso che la Commissione possa accettare quella che è una giusta richiesta, riconosciuta anche dal Governo.

GRAVA, relatore. La presente legge entra in vigore - così dispone l'articolo 6 - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione. Quale potrebbe essere l'interpretazione di questa seconda parte?

PALUMBO GIUSEPPINA. La paga è quindicinale e quindi potrebbe intendersi dall'inizio della quindicina in corso.

MONALDI. Secondo lo spirito del proponente doveva avere efficacia dall'inizio della campagna in corso.

GRAVA, relatore. Sono spiacente di non poter accettare l'emendamento presentato dalla onorevole Bei. Ostanto due principi giuridici: noi non siamo infatti chiamati che a sanzionare un accordo intervenuto fra le organizzazioni sindacali. Prima per brevità non ho voluto citare il contratto nazionale concluso nel 1946, secondo il quale la convenzione stipulata fra le organizzazioni sindacali opererà fino a tutto il periodo di paga che precede quello dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo che riordinerà la materia.

Poi c'è l'articolo 2 di un contratto firmato dalle organizzazioni sindacali, che dice che anche quando il contratto collettivo fosse denunciato, continuerebbe a produrre i suoi effetti fino alla scadenza o alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo.

Ora, ditemi come è possibile modificare questo accordo ancora in vigore.

Onorevoli Bei, non possiamo assolutamente modificare il contratto in vigore senza che intervenga la controparte.

Dopo il 1947, sono intervenute altre tre convenzioni che modificano in parte quegli accordi relativamente alla paga, alle ferie ed altre questioni, ma gli assegni familiari e l'assistenza malattie sono rimasti immutati. Una convenzione è del marzo 1950, la seconda del gennaio 1951, la terza del luglio successivo.

Da oggi voi potete disdire quello che è il contratto e venire ad accordi con l'altra parte, ma non è possibile con una disposizione di legge rompere un accordo ancora in vigore senza sentire l'altra parte.

E poi, a chi dovrebbe essere addossata la spesa per la retroattività? Si dice alla Cassa, ma prima c'erano due gestioni, l'agricoltura e l'industria, a seconda che la lavorante lavorasse per conto proprio o per conto di terzi. Non esiste un ente cui si potrebbe addossare il pagamento dei contributi. L'ente incomincia a sussistere con l'approvazione di questa legge, perchè l'istituiamo con l'articolo 1. A prescindere poi dal fatto che le trattative che potranno essere intraprese domani potranno eliminare questo inconveniente che mi auguro sia eliminato.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

Per queste ragioni, non posso assolutamente accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Bei.

BEI ADELE. La tendenza dei concessionari speciali a rinviare l'accordo sindacale a dopo la pubblicazione di questa legge è dovuta al fatto che essi vogliono dare alle tabacchine, come integrazione salariale, solo qualche briciola; invece di aumentare i salari cercano di accontentarle con gli assegni familiari.

Ricordo che l'accordo sindacale del marzo 1949 si riferiva al fatto che lo Stato sul prezzo dei tabacchi in colli pagava ai concessionari speciali il contributo per malattia a carattere industriale e a carattere agricolo. Successivamente lo Stato ha riconosciuto a tutti i concessionari per tutte le qualità di tabacco il contributo del 5 per cento che è uguale a quello dell'industria, quindi tutte le lavoratrici devono avere il trattamento dell'industria.

Inoltre il fatto stesso che la Cassa abbia 100 milioni di avanzo dimostra che possiamo dare la retroattività. Onorevole Grava, non è possibile che lei che ha fatto del tutto per aiutare le categorie dei portieri e delle domestiche non faccia lo stesso per le tabacchine. Non è giusto che proprio in questa occasione si metta su un terreno che non è il suo.

GRAVA, relatore. Si tratta di una questione strettamente giuridica. Osservo che l'onorevole Bei ha perfettamente ragione fino al 1947, perchè ai concessionari veniva dato il 5 per cento in più. Dopo il 1947 l'Amministrazione del Monopolio ha detto ai concessionari speciali: questa è la paga, e quel 5 per cento non è stato più concesso, tanto è vero che negli accordi sindacali successivi questo tema non è stato minimamente toccato. Ritengo che nonostante tutta la nostra buona volontà non sia assolutamente possibile accettare l'emendamento dell'onorevole Bei. Se fosse vera la sua tesi il problema si dovrebbe allargare anche alla assistenza malattie. Con questa legge non possiamo che sancire l'accordo sindacale. Ho già detto le ragioni per cui noi legislatori siamo sempre chiamati a sancire gli accordi sindacali e ripeto che mi spiace che per ragioni giuridiche non sia possibile accettare l'emendamento dell'onorevole Bei.

D'ARAGONA. Se ho ben capito qui si tratterebbe di applicare determinati miglioramenti

riguardanti gli assegni familiari in un modo piuttosto che in un altro. Da questo punto ne discende un secondo: siccome c'è una convenzione tra datori di lavoro e lavoratori sorge il dubbio che questa legge non possa intervenire a modificare una convenzione che ha stabilito obblighi reciproci. Ho sentito però accennare che la Cassa si costituisce adesso; non è esatto. Adesso si costituisce la sezione speciale di una Cassa già esistente, tanto è vero che vi è un avanzo di 100 milioni. Non so se i datori di lavoro sono stati chiamati fin dalla stipulazione delle convenzioni a fare determinati stanziamenti che tenessero conto anche dell'eventuale miglioramento di questi assegni familiari. Se è così il problema finanziario non esiste perchè la Cassa è in grado di far fronte a questi impegni. D'altro canto il principio giuridico, che non possa cioè intervenire una legge a modificare una convenzione stipulata tra le parti, mi sembra molto pericoloso perchè ciò vuol dire che ogni qualvolta il legislatore deve fare una legge deve rivolgersi alle parti per vedere se sono d'accordo.

La legge è al di sopra e quindi può sempre intervenire a modificare i patti. Oggi non abbiamo contratti che diventano legge per se stessi come avveniva durante il fascismo. Perciò credo che non ci siano enormi difficoltà che impediscano di accettare la tesi dell'onorevole Bei. L'onorevole Sottosegretario ci potrà dare maggiori chiarimenti ed informazioni, ma io non vedo difficoltà di carattere economico, nè credo che ci siano altre obiezioni che abbiano un valore d'impedimento all'entrata in vigore retrodatata di questa legge.

DEL BO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Questo progetto di legge è un progetto di legge di iniziativa governativa in senso puramente formale. Dal 1938 ad oggi gli assegni familiari sono stati regolati esclusivamente attraverso accordi sindacali. Per l'applicazione di questi accordi il Governo ha presentato una serie di progetti di legge, tanto è vero che si è largamente discusso se in questa materia sia veramente necessario presentare progetti di legge o se non sia più opportuno attribuire al Governo una delega legislativa. Ora noi dobbiamo dire: gli accordi sindacali possono essere teoricamente mutati

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

dalla legge ma il legislatore deve tener presente che i due elementi, accordi sindacali e legge, sono particolarmente eterogenei; da un punto di vista pratico il fatto che il Parlamento possa innovare in materia di assegni familiari è particolarmente pericoloso per le categorie lavoratrici che ottengono dei risultati in sede sindacale che poi possono correre l'alea di veder compromessi da una disposizione legislativa sostenuta da una maggioranza parlamentare; se oggi infatti le senatrici Bei e Palumbo propongono dei miglioramenti domani colleghi di altra parte potrebbero proporre dei peggioramenti. Inoltre poiché questi risultati in materia di assegni familiari vengono conseguiti attraverso accordi di carattere sindacale e al Governo non resta che convalidarli attraverso la sanzione del Parlamento, noi ci troviamo in una condizione per cui il Governo è obbligato a difendere la sua posizione. Noi non siamo i protagonisti di questi risultati in materia di assegni familiari. Ora se il Parlamento ritiene di doverli modificare, il Governo può dire: noi non siamo più disposti a seguire questa prassi e impostiamo il problema degli assegni familiari secondo una nostra iniziativa governativa, e chiamiamo il Parlamento a giudicare del fondamento esatto o inesatto di questa iniziativa.

Quindi per una ragione giuridica e di coerenza chiedo che non sia accolto nè questo nè alcun altro emendamento.

PISCITELLI. Vorrei un chiarimento di fatto. L'onorevole Bei ha detto che lo Stato avrebbe già corrisposto il 5 per cento per questa finalità. Se ciò è esatto in definitiva questi assegni familiari vengono pagati non dal datore di lavoro ma dallo Stato acquirente del tabacco, ed allora i concessionari speciali l'hanno già percepiti, e non c'è niente in contrario a che li paghino. Mi pare che sia una questione di fatto che non involgerebbe nè modificazioni nè retroattività. Basterebbe solo dire che la legge va applicata fin dal giorno in cui si è dato luogo e quel versamento.

GRAVA, *relatore*. Ho già spiegato che fino al 1947 i prezzi dei tabacchi ai concessionari speciali venivano fatti in forma analitica. Il 5 per cento dato ai concessionari non era detto che dovesse servire per gli assegni familiari o per l'assistenza malattie perchè i prezzi

erano ancora incerti. Non vi era alcuna determinazione specifica. La concessione del 5 per cento è cessata con la conclusione di questo contratto collettivo nazionale; tanto è vero che nei tre successivi contratti collettivi non se ne fa cenno. Dal 1948 il prezzo è stato globale perchè gli accordi fra concessionari e Stato vertevano su un unico prezzo. Non sarebbe giusto, ed anch'io lo riconosco, che il 5 per cento concesso dallo Stato per questo scopo fosse invece intascato dai concessionari. Vorrei pregare l'onorevole Bei di assumere esatte informazioni; posso affermare che le mie informazioni sono esatte.

BEI ADELE. Non posso accettare quello che dice l'onorevole Grava in quanto il 5 per cento è stato stabilito dopo l'accordo del 1949. Prima si faceva la differenza tra le diverse qualità di tabacco; dopo il 1949 è stato stabilito che per tutti i tipi di tabacco lo Stato concedesse il 5 per cento. Questa è la ragione per cui la Cassa presenta un avanzo.

Penso però che possiamo trovare una soluzione di compromesso. Noi insistiamo nella formula «a decorrere dall'inizio della campagna in corso»; possiamo aggiungere però: «secondo le disponibilità della Cassa». Possiamo altrimenti fare un rinvio in attesa di accertamenti dato che il contrasto tra noi e l'onorevole relatore può essere risolto attingendo maggiori informazioni.

FALCK. Mi pare che un rinvio ormai s'imponga perchè siamo di fronte a dati di fatto che dovrebbero essere meglio accertati. Poichè chi paga è l'Amministrazione dei Monopoli di Stato non sarebbe difficile chiedere come è stata effettuata questa retribuzione ai concessionari e se questo 5 per cento è stato soppresso.

PRESIDENTE. Il senatore Falck propone il rinvio della discussione.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione. Devo dire però che quale che sia il risultato di questo accertamento io non posso che appoggiare la tesi dell'onorevole Grava. La opinione del Governo non muta in quanto si tratta di una questione giuridica relativa alla prassi finora seguita in Italia.

D'ARAGONA. Ma allora la vostra politica consiste nel dare soldi ai datori di lavoro!

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi meraviglio che lei che ha diretto una Confederazione italiana del lavoro abbia così scarsa fiducia nel sindacalismo italiano.

D'ARAGONA. È il Parlamento che regola l'attività dei sindacati e non i sindacati che regolano l'attività del Parlamento.

VENDITTI. Io sono in disaccordo con l'onorevole Del Bo e quindi dovrei oppormi perchè per me è indiscutibile che il Parlamento è sovrano anche in materia di accordi sindacali. Tuttavia non mi oppongo al rinvio.

GRAVA, *relatore*. Ripeto che non è stato dato il 5 per cento a quel preciso scopo. Tuttavia essendo parte in causa non sarò io ad oppormi al rinvio, anche se non capisco a che cosa possa servire.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio fatta dal senatore Falek per la quale sia il relatore che il Governo si rimettono alla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri:

« Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione » (N. 1941)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Per una relazione annua al Parlamento sulla occupazione e la disoccupazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

SACCO, *relatore*. La Commissione mi aveva dato l'incarico di riesaminare le conclusioni cui era arrivata e di raccogliere anche dai proponenti l'eventuale consenso a certe modificazioni del disegno di legge che fu presentato in un tempo precedente all'approvazione da parte del Senato del disegno di legge relativo al Consiglio nazionale della economia e del lavoro. Preso contatto con i proponenti sono arrivato alla conclusione che ora ho l'onore di presentare alla Commissione.

Poichè mi sono trattenuto altre volte a rappresentare agli onorevoli colleghi ciò che già

si fa da parte del Ministero del lavoro e dagli altri uffici in questo campo (rilevamenti statistici, esposizioni di fatto e di previsioni), ritengo che la Commissione possa essere disposta ad accettare un emendamento che tenga conto della esigenza di essere informati oltre che della situazione economica del Paese, cui si riferisce la legge del 1949 che ha dato luogo alla relazione del Ministero del tesoro già nota a tutti i colleghi, anche della situazione della occupazione, della disoccupazione e della emigrazione, per cui si è sollecitata da parte del Ministero del lavoro la pubblicazione di quei *Quaderni della rassegna di statistica del lavoro* che sono preziosissime fonti di informazioni ed in cui si trovano molte di quelle notizie che il Senato desiderava avere.

Mi limito perciò ad illustrare un emendamento sostitutivo, che secondo me, soddisfa in pieno le esigenze prospettate. Con esso anzichè onerare il Ministero del lavoro di una attività non sua, si affida il compito di verificare i dati del Ministero del lavoro e del Ministero dell'interno al Ministero del bilancio.

Questo finchè il Consiglio nazionale della economia e del lavoro non abbia sostituito la sua attività agli organi che si occupano di questa materia.

L'emendamento è il seguente: « La relazione generale sulla situazione economica del Paese da presentarsi al Parlamento ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 639, dovrà contenere rilevamenti statistici ed analitici sull'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro in Italia, con particolare riguardo ai fenomeni della mobilità dell'occupazione, nonchè alla disoccupazione ed alla emigrazione.

La sopradetta relazione dovrà dare notizie sull'andamento del mercato del lavoro negli ultimi dodici mesi ed una prospettiva per quanto possibile approssimata alla situazione economica, per l'annata successiva. Dovrà contenere un prospetto statistico-finanziario delle attività previdenziali comunque esercitate nel Paese ».

Penso che non meriti ulteriori illustrazioni perchè, soddisfatte quelle esigenze che si vogliono soddisfare mediante questo disegno di legge, si trasferisce l'onere della relazione dal Ministero del lavoro che non ha la competenza tecnica di tutto il campo a quel Ministero del

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

70ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

bilancio che ha già l'incarico di presentare la relazione economica. Il Ministero del lavoro non potrà ignorare l'obbligo di fornire al Ministero del bilancio tutti i dati necessari. Nello stesso tempo non creiamo duplicati ed una attrezzatura nuova del Ministero del lavoro.

Abbandonata la parte assistenziale, d'accordo con l'onorevole Tremelloni, mi pare che l'emendamento soddisfi in pieno le esigenze prospettate. Il Ministero del lavoro si renderà diligente ad assumere tutti i dati necessari anche per ciò che riguarda il mercato della emigrazione all'estero.

Sarebbe utile aggiungere i dati di attività previdenziali complementari che nel Paese si esercitano, affinché il Paese e il Parlamento in specie possano averne nozione diretta e precisa. Dal confronto delle analisi che potranno essere fatte indubbiamente si potranno trarre argomenti preziosi per la nostra attività.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere un dubbio. Il disegno di legge originario, attribuendo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di presentare questa relazione, era di competenza della 10ª Commissione. Con la proposta del senatore Sacco trasferiamo il carico di inserire tutti questi dati in una relazione dal Ministero del lavoro ad un altro Ministero. Non so se quindi siamo ora esclusivamente competenti a deliberare su questa proposta di legge così modificata o se non sia il caso di chiedere alla Presidenza del Senato di esaminare questa questione di competenza.

SACCO, relatore. Questa osservazione è acuta e precisa.

Il relatore potrebbe rassegnare questa relazione alla Presidenza e all'onorevole Commissione. Penso che la Commissione ne possa prendere atto, salvo la facoltà al Presidente di informarne la Presidenza del Senato affinché decida a quale Commissione debba essere affidato il disegno di legge.

D'ARAGONA. Dopo la dichiarazione fatta dal senatore Sacco stavo per fare una dichiarazione di accettazione totale della sua proposta se non fosse stato per il dispiacere di vedere il Ministero del lavoro rinunciare ad una funzione che doveva essere sua specifica. È giusta l'eccezione fatta dal Presidente; noi 10ª Commissione facciamo una legge che dà incarico al Ministero del lavoro di fornire al Ministero

del bilancio dei dati. Per noi è sempre il Ministero del lavoro che deve rispondere a questa esigenza della legge. Il Ministero del lavoro ha alla sua dipendenza gli Uffici provinciali del lavoro con i relativi Uffici di collocamento, ha l'organizzazione necessaria per avere la cognizione dell'andamento della disoccupazione; inoltre ha una Direzione dell'emigrazione ed un Ufficio statistico che rileva i dati inerenti all'occupazione. Ha impianti completi e a me dispiace che il Ministero del lavoro sia sempre indietro in materia di servizi attuariali. Sarebbe bene che il Ministero del lavoro profittasse di questa congiuntura per crearsi anche un ufficio attuariale per avere tutti gli strumenti necessari alla sua funzione. Ecco perchè io proporrei un emendamento all'emendamento proposto dal relatore, mantenendone la sostanza ma conservando al Ministero del lavoro l'incarico di ricavare tutti questi elementi che gli dovranno essere richiesti dal Ministero del bilancio per inquadrarli nel problema generale dell'economia del Paese. In tal modo sarebbe anche mantenuta la nostra competenza.

SACCO, relatore. L'osservazione fatta dal senatore D'Aragona non mi convince del tutto. **Quale è la finalità del disegno di legge?** La finalità è di avere il quadro delle possibilità dell'occupazione, dell'andamento dell'eventuale disoccupazione, e della vita economica del Paese con il massimo riguardo per le attività lavorative. È vero che il Ministro del lavoro ha molti attrezzi in questo campo ma quando il Ministero stesso avrà dato le statistiche noi dovremo metterle a confronto con la relazione economica, con quel quadro generale che il Ministero del bilancio ci dovrà fornire. Non è meglio che questo confronto e questa comparazione sia oggetto di studio da parte del Ministero del bilancio? Non è da escludere il contrario, ma in tal caso avremmo due relazioni.

Io penso che il senatore D'Aragona non potrà non consentire che il quadro completo, i cui dati saranno forniti dal Ministero del lavoro e da tutti gli altri organi che possono dare i dati necessari, sia opera del Ministero del bilancio anzichè del Ministero del lavoro.

FARINA. Sono dell'opinione del nostro Presidente. Se l'emendamento Sacco viene accettato è chiaro che perdiamo la paternità del

disegno di legge, d'altra parte mi sembra che la proposta del collega D'Aragona, possa risolvere il problema. Penso che egli abbia perfettamente ragione quando dice che lasciando questo compito al Ministero del lavoro noi veniamo a potenziare questo organismo importantissimo per l'andamento del lavoro italiano.

D'ARAGONA. Può darsi che io esageri portato dal mio affetto per il Ministero del lavoro del quale ricordo di essere stato uno dei sostenitori. Io ho sempre pensato che il Ministero del lavoro debba accentrare in sé tutte le attività che hanno attinenza con il lavoro.

Se non sono male informato ritengo che sia intenzione dell'attuale Ministro del lavoro di creare un Ufficio speciale per l'elaborazione della materia oggetto di questo disegno di legge perchè la Direzione di statistica che esiste oggi nel Ministero del lavoro si limita semplicemente al servizio statistico senza successivi esami. Sarà cosa meritoria se il Ministro del lavoro riuscirà a creare un ufficio che serva a questa funzione, ma io non mi oppongo a che l'ultima elaborazione sia fatta dal Ministero del bilancio poichè il Governo certamente non può presentare due relazioni che potrebbero essere in conflitto tra di loro. Quando il Ministro del lavoro avrà fatto la sua relazione, la presenterà al Ministro del bilancio che dovrà inquadrarla nel problema economico generale del Paese.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sarà chiamato a dare il suo parere sulla relazione di carattere generale.

Con questa mia modificazione che è più di forma che di sostanza superiamo anche la difficoltà sollevata dal Presidente che è legittima; indubbiamente dovremmo chiedere se siamo ancora competenti per una legge che non riguarda più esclusivamente il Ministero del lavoro ma anche altri Ministeri; accettando la forma da me proposta, che nella sostanza è la stessa perchè la relazione la fa sempre il Ministero del bilancio, superiamo la preoccupazione della competenza.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che la dignità e il prestigio del Ministero del lavoro non derivino tanto dall'aver o no la paternità di questo progetto di legge quanto dalla sua capacità. Vorrei anche sottolineare come il proponente di questo disegno di legge, onorevole Tremel-

loni, in una replica ad una sua interrogazione cui ho avuto l'onore di rispondere nell'altro ramo del Parlamento, si sia dichiarato soddisfatto dei progressi compiuti, in ordine alle rilevazioni statistiche sui problemi dell'occupazione e disoccupazione, dal nostro Ministero.

Siamo tutti d'accordo, poichè esiste una legge che fa carico al Ministro del bilancio di fare una relazione di carattere economico e finanziario e poichè i problemi del lavoro e quelli economici e finanziari si condizionano reciprocamente, sull'opportunità di assegnare al Ministro del bilancio la responsabilità di questa relazione. Vorrei sottolineare che è proprio per difendere le funzioni del Ministero del lavoro che non si dovrebbe far carico al Ministero stesso di dare questi dati al Ministero del bilancio, ma dovrebbe essere il Ministero del bilancio a chiedere i dati al Ministero del lavoro. Per quanto riguarda i dati dell'emigrazione questi devono essere richiesti non solo al Ministero del lavoro che è competente solo fino all'inoltro alla frontiera, ma anche al Ministero degli esteri. In conseguenza, se l'emendamento Sacco deve essere perfezionato, riterrei che si dovrebbe far carico al Ministero del bilancio di chiedere questi dati al Ministero del lavoro ed al Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Credo convenga rinviare alla prossima riunione la discussione di questo disegno di legge per vedere fino a qual punto esso possa rimanere alla nostra competenza.

SACCO, *relatore*. La Commissione non è tanto competente per territorio, quanto per materia, perchè le Commissioni non sono strumenti di singoli Ministeri, ma rappresentano il Senato riprodotto in minimi termini. La Commissione quindi è indubbiamente competente anche se il disegno di legge interessa un Ministero diverso da quello del lavoro e della previdenza sociale. Infatti le Commissioni del Senato sono undici e ognuna di esse riguarda questioni di competenza territoriale di più Ministeri. Indubbiamente rivendichiamo questa materia alla nostra Commissione che è competente per materia, anche se occorrerà il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,50.